

06/05/2014

Alle Commissioni

10 Senato - X Camera

Memoria presentata da
Assopetroli Assoenergia

Atto 90

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE

Lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE contiene numerose norme volte al raggiungimento degli obiettivi generali di contenimento della bolletta energetica del Paese che, anche in relazione alle attuali contingenze economiche generali e, in particolare delle piccole e micro imprese operanti nei settori regolati dallo Schema in oggetto, avrebbe richiesto una maggiore condivisione preventiva da parte del Governo, del testo sottoposto a parere parlamentare con le Associazioni di categoria interessate, ciò anche al fine di agevolare il lavoro delle Commissioni parlamentari.

Come Assopetroli Assoenergia, nel delineare una quadro di priorità da evidenziare nell'interesse generale, ci preme segnalare l'incertezza venutasi a creare tra gli operatori in tema di aliquota IVA da applicare ai contratti di Servizio Energia ¹ nei casi di *uso finale domestico* dell'energia erogata.

Infatti, alcuni soggetti, anche di diritto pubblico (*Provincia di Napoli Direzione Gestione Risorse e Funzionamento Edifici Scolastici e la Provincia di Modena*) danno della norma citata una interpretazione di maggior favore per il soggetto di imposta, chiedendo al fornitore l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata (10%), mentre l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, che ha fornito una «propria lettura della norma» in risposta ad alcuni interpelli, "impone" l'applicazione dell'aliquota IVA al 22%.

Tale diverso orientamento, che incide sul costo finale del servizio causando evidenti discriminazioni tra operatori di uno stesso comparto e sconcerto tra i soggetti passivi di imposta, deve essere corretto favorendo una interpretazione univoca della norma auspicabilmente nella direzione di promuovere gli interventi di efficienza energetica, focus strategico della SEN.

Quindi, ne discende la necessità, non più differibile, di chiarire in modo definitivo ed univoco le norme per l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 10% per i contratti di Servizio Energia quando destinati agli usi finali e, in particolare, per l'uso "domestico".

¹ come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - che discende da una differente interpretazione.

In tale ambito, l'agevolazione IVA è uno strumento fondamentale per promuovere l'efficienza nelle realtà di edilizia popolare che, tra l'altro, sono quelle con i sistemi edificio/impianto maggiormente obsoleti. In tali realtà, non essendovi le risorse economiche per intervenire, l'agevolazione fiscale del 65%, per come è strutturata (credito di imposta), non può produrre gli effetti attesi.

Infatti, in tali contesti, il ricorso al contratto Servizio Energia e l'applicazione dell'IVA agevolata, consentirebbero di:

- 1) individuare, attraverso il prefinanziamento delle ESCo, le risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi di riqualificazione;
- 2) garantire la gestione efficiente degli impianti;
- 3) agevolare il recupero delle risorse economiche necessarie a sostenere gli investimenti effettuati.

La norma di interpretazione autentica che sarebbe auspicabile possa essere integrata nello Schema in oggetto, è la seguente:

"Considerate le finalità per cui sono rese le prestazioni di servizi nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, come integrato dall'Allegato II al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la nozione di contratto servizio energia si interpreta nel senso che non comporta alcuna fornitura di combustibile al cliente, con conseguente trasferimento della proprietà di tale bene dal fornitore al cliente stesso, in quanto la trasformazione e l'erogazione dell'energia, a prescindere dalla fonte con cui viene prodotta, forma oggetto delle prestazioni di servizi erogate nell'ambito del contratto servizio energia stesso."